

---

## Il patto di famiglia consente il trasferimento con compensazione

Il passaggio d'azienda

*IL Sole 24 Ore* | FOCUS NORME TRIBUTI | 10 NOVEMBRE 2022 | Angelo Busani

*Il passaggio d'azienda*

---

Il patto di famiglia è stato introdotto nel 2006 nel nostro ordinamento. Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale dell'impresa, trasferendo a uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della società di famiglia, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità. In parole più tecniche, quando si aprirà la successione mortis causa dell'imprenditore, le attribuzioni che sono oggetto del patto di famiglia né potranno essere impugnate con l'azione di riduzione (da parte di un legittimario che lamenti una lesione di legittima) né vi sarà l'obbligo della loro collazione ai coeredi da parte di coloro che ne siano stati beneficiari nel contesto del patto di famiglia.

Per comprendere bene questa materia occorre inquadrare il panorama giuridico nel quale essa si inserisce. Infatti, nel diritto italiano vigono i seguenti fondamentali principi:

1 la volontà testamentaria non può essere in alcun modo vincolata, perché fino al suo "ultimo respiro" una persona fisica deve essere pienamente libera di disporre dei propri beni mediante testamento;

2 sono pertanto nulli i cosiddetti "patti successori" e cioè ogni atto con il quale taluno si impegni, durante la propria vita, a disporre dei propri beni dopo la propria morte oppure con il quale i possibili interessati da una futura successione di un soggetto attualmente vivente si accordino circa le sorti della trasmissione ereditaria di cui potrebbero essere beneficiari;

3 durante la propria vita, ogni persona fisica è pienamente libera di svolgere tutta l'attività giuridica che desidera compiere, ma con il limite che le disposizioni effettuate mediante donazione o testamento non possono ledere la cosiddetta quota di legittima spettante a certi stretti congiunti (il coniuge superstite, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti), detti appunto legittimari.

La quota di legittima è la quota che al legittimario spetta di conseguire, con riguardo al patrimonio di una persona defunta (ad esempio, se il defunto lascia il coniuge e due figli, la legittima è pari a un quarto del patrimonio del defunto per ciascuno dei predetti soggetti), e che si calcola applicando la percentuale prescritta dalla legge alla somma del valore del patrimonio lasciato dal defunto alla sua morte (il cosiddetto relictum) con

il valore dei beni di cui il defunto abbia fatto donazione durante la propria vita (il cosiddetto donatum). In questo panorama normativo, la trasmissione dell'impresa di famiglia ha sempre rappresentato un grandissimo problema.

Non solo per il problema aziendalistico di stabilire quale sia, tra i possibili successori dell'imprenditore, quello più idoneo ad assumere le redini del comando dell'impresa; ma anche per il problema, a matrice prettamente giuridica, di trovare il modo di formare un accordo tra i vari membri della famiglia dell'imprenditore al fine di ripartire in modo equo le sostanze dell'imprenditore stesso (l'azienda da un lato e i restanti suoi beni dall'altro lato), al fine di soddisfare desideri e interessi di tutti i membri della sua famiglia.

Prima della riforma del 2006, il tema della organizzazione della successione di un imprenditore pertanto era quasi una mission impossible: come detto, da un lato, non era consentito stipulare patti, durante la vita dell'imprenditore, aventi ad oggetto le sorti dell'azienda di famiglia dopo la morte dell'imprenditore stesso; dall'altro, era spesso impossibile "compensare", per mancanza di sostanze, le ragioni dei familiari non imprenditori.

La legislazione sul patto di famiglia dispone invece la liceità del contratto con il quale «l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti». La norma sul patto di famiglia prefigura dunque i seguenti trasferimenti: una donazione (di regola, da padre a figlio) di una azienda o di un pacchetto di partecipazioni societarie e una attribuzione in denaro o in natura ai familiari non beneficiari dell'azienda a "compensazione" di quanto ricevuto in donazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA